

Circ. n. 105/12 4196/Sn AAB/lp

Milano, 11 gennaio 2012

A tutti i Sindacati
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI
Loro indirizzi

Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE
Loro indirizzi

e p.c. agli Associati SNAG - indirizzi e-mail

Oggetto: Principali Novità della manovra del Governo Monti

La Legge di conversione del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 ed in vigore dal 6 dicembre 2011 – è stata definitivamente approvata dalle Camere ed è in attesa di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Al fine di fornire una prima anticipazione delle novità introdotte, riepiloghiamo le misure fiscali di principale interesse per le imprese evidenziando il periodo di decorrenza, in quanto alcune norme si dovranno applicare dall'01/01/2012 ed altre entrano in vigore nell'anno 2012.

A decorrere dal periodo di imposta 2012 per le imprese è ammesso in deduzione ai fini Ires e Irpef un importo pari all'Irap relativa alla quota imponibile del costo per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni già spettanti. Sempre a decorrere dal 2012 vengono incrementate le deduzioni Irap fisse per dipendenti di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore a 35 anni, che passano da €4.600 a un importo di €10.600, ulteriormente elevate a €15.200 (rispetto agli attuali €9.200) per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'agevolazione consistente nella detrazione Irpef del 36% delle spese di manutenzione, restauro o risanamento, nonché ristrutturazione edilizia, va a regime senza più scadenze di termini per il sostenimento delle spese.

La detrazione si calcola sulle spese documentate fino ad un importo massimo di €48.000 per singola unità immobiliare. È confermata la rateazione della detrazione in dieci quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno in cui le spese sono state sostenute e nei successivi mentre scompare quella abbreviata per i contribuenti oltre i 75 anni.

Viene, inoltre, prorogata fino al 31 dicembre 2012 la detrazione Irpef/Ires del 55% relativa agli interventi per il risparmio energetico confermando le stesse modalità relative al periodo di imposta 2011. A decorrere dal 1° gennaio 2013 per gli interventi di risparmio energetico sarà riconosciuta la detrazione del 36%.

A decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2011 i contribuenti soggetti agli studi di settore che dichiarano ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultati dall'applicazione degli studi stessi e che:

- abbiano regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati ai fini degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
- per effetto del corretto adempimento di cui al punto precedente risultino congrui, anche a seguito di adeguamento, e coerenti, potranno beneficiare dei seguenti vantaggi:
- la preclusione all'accertamento induttivo;
- la riduzione a tre anni dei termini per l'accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'IVA salvo che le violazioni comportino l'obbligo di denuncia d'ufficio per i reati di natura penale previsti dal D. Lgs. n. 74/00;

l'assoggettamento ad accertamento sintetico solo se il reddito accertabile eccede di almeno 1/3 quello dichiarato.

TRACCIABILITÀ – ridotta la soglia per l'uso del contante

Dal 6 dicembre 2011 è stato ridotto da € 2.500 a € 1.000 il limite per i trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. Non costituiscono infrazioni le violazioni commesse tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012 riferite alle limitazioni all'uso del denaro contante e di titoli al portatore. È fatto obbligo per i libretti di deposito bancari o postali **al portatore** con un saldo superiore ad € 1.000 di adeguamento a tale nuovo limite o, in alternativa, di estinzione entro **il 31 marzo 2012**. Limitatamente alle violazioni relative ai libretti al portatore con saldo inferiore a € 3.000 la sanzione viene elevata al saldo del libretto stesso.

Entro 3 mesi a decorrere dal 6 dicembre 2011 i pagamenti delle spese da parte delle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, compreso il pagamento di stipendi o pensioni superiori ad 1.000 debbono essere fatti esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici quali, in via ordinaria, i conti correnti bancari o postali dei creditori o con le modalità prescelte dal creditore.

A decorrere dal 2012, viene introdotta, a livello sperimentale, l'Imposta municipale propria (**Imp**), applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014; dal 2015 entrerà a regime, diventando la vera e propria Imposta municipale unica (**Imu**).

Il presupposto dell'imposizione è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze.

Base imponibile: la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore catastale ai fini Ici (D. Lgs. n. 504/92) e con rivalutazioni indicate di seguito.

Valore dei fabbricati: il valore dei fabbricati è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 5%, i nuovi moltiplicatori sotto indicati:

- 160** per le abitazioni: fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80** per gli uffici: fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

- e. **60** per gli immobili produttivi: fabbricati classificati nel gruppo catastale D, con esclusione della categoria catastale D/5;
- f. **55** per i negozi: fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Le aliquote: l'aliquota di base dell'imposta è dello 0,76%, e può essere aumentata o diminuita dai Comuni fino a 0,3%.

L'aliquota per l'abitazione principale è dello 0,4%, e può essere aumentata o diminuita dai Comuni fino a 0,2 %.

Dall'imposta dovuta per la prima casa possono essere detratti €200. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di €200 è maggiorata di €50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di €400.

A decorrere dall'anno d'imposta 2011, viene aumentata l'aliquota di base dell'addizionale regionale Irpef dallo 0,9% all'1,23%. La suddetta aliquota si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'imposta di bollo sugli estratti conto bancari annuali relativi a soggetti diversi dalle persone fisiche è elevata a €100, mentre per le persone fisiche viene confermato in €34,20.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono state introdotte disposizioni per la tassazione di auto di lusso con potenza superiore a 185 kw, imbarcazioni ed aerei.

LAVORO E PREVIDENZA

Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome Inps saranno incrementate per l'anno 2012 dell'1,3% ed in seguito dello 0,45% ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%, dall'attuale 20%.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 si potrà accedere alla pensione di anzianità solo con 42 anni ed 1 mese di contributi per gli uomini e 41 anni ed 1 mese per le donne. La pensione di vecchiaia invece, per i lavoratori autonomi e parasubordinati, si consegue a 66 anni con il requisito contributivo minimo di venti anni. Per le donne il requisito dell'età a 66 anni sarà adeguato in tre fasi e verrà parificato a quello degli uomini dall'1/1/2018.

Vista la complessità degli argomenti trattati, Vi consigliamo di consegnare o far visionare copia della presente comunicazione al Vostro Commercialista.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
(Abbiati Armando)

